



## Comune di VINZAGLIO

Provincia di NOVARA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 4 del 18/04/2024

#### **OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale  
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
OLIVERO Giuseppe - SINDACO	Sì
AGLIETTA Rinaldo - Consigliere	Sì
DI PIERO Paolo - VICE SINDACO	Sì
BANFO Massimo - Consigliere	No
FERRARESI Ruben - Consigliere	No
MALINVERNI Rosalba - Consigliere	Sì
SEBASTIANI Valentina - Consigliere	Sì
CATTANEO Marco - Consigliere	Sì
PADERNO Gian Mauro - Consigliere	No
ANTONELLI Massimo - Consigliere	No
ROSSO Marco - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Baldassarre Benedetta il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE OLIVERO - SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

## Il Consiglio Comunale

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021 rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Vinzaglio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE, come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e 363/2021;

**Esaminato** il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 89.323,00;

**Tenuto conto** che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

**Preso atto** della procedura di validazione del piano economico finanziario, con esito positivo posta in

essere dal CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE;

**Visto il vigente** regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Economico Finanziario anno 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**Esaminate** inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante della presente deliberazione;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- **prima rata: 12 GIUGNO 2024**
- **seconda rata: 12 DICEMBRE 2024**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 12 GIUGNO 2024;

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art.38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del CINQUE %;

**Dato atto** che l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**, in deroga altresì all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**Preso atto** della deliberazione ARERA n. 363 del 3 Agosto 2021 e della successiva determinazione ARERA n. 2 del 4 Novembre 2021;

**Preso atto** della deliberazione ARERA n. 389 del 3 Agosto 2023 e della successiva determinazione ARERA n. 1 del 6 Novembre 2023;

**Visto** il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.Ago.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, Dott. Pierluigi Caniggia;

**Tutto ciò premesso;**

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per gli anni 2024 - 2025 e dei documenti ad esso allegati, validati dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese di Novara, in qualità di ETC, in data 08.04.2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024, allegate presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

- 5) di dare atto che alle tariffe TARI dovrà essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Novara nella misura del 5% e da versare dal contribuente direttamente alla Provincia stessa ;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - **prima rata: 12 GIUGNO 2024**
  - **seconda rata: 12 DICEMBRE 2024**con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 12 GIUGNO 2024;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.Ago.2000

Letto confermato e sottoscritto

SINDACO  
Firmato Digitalmente  
OLIVERO Giuseppe

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
Dott.ssa Baldassarre Benedetta